

TERRE REGIONALI TOSCANE  
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno 2024 il giorno      del mese di            negli Uffici                    posti in                   

TRA

**L'Ente Terre Regionali Toscane**, con sede legale in Firenze Via di Novoli, 26 (C.F. e P.I. 00316400530), nella persona del Dott. Giovanni Sordi nato a Pelago (FI) il 23/10/1966 e domiciliato in Reggello (FI) Via T. Tasso n. 72, nella sua qualità di Direttore dell'ente nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 118 del 30/04/2021,

E

**L'Ente Parco regionale della Maremma**, con sede legale in via del Bersagliere n°7/9 frazione Alberese 58100 Grosseto, P.I. 00238180533 e C.F. 80004430536, nella persona dell'Arch. Simone Rusci nato a Grosseto il 25/10/1980 in qualità di Presidente nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 80 del 13/05/2022.

Con il presente atto, approvato con il decreto n.      del   /  /2024 di Terre Regionali Toscane e con la delibera di Consiglio Direttivo n.      del   /  /2023 del Parco Regionale della Maremma, esecutivi a norma di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

L'Ente Terre Regionali Toscane, come sopra rappresentato, in attuazione delle disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale del 11 aprile 2023, n. 371 (Convenzione ex articolo 2 ter della l.r. 80/2012 tra Regione Toscana, Ente Parco Regionale della Maremma e Ente Terre Regionali Toscane) e nella relativa "Convenzione ex articolo 2 ter della L.R. 80/2012 introdotto dalla L.R. 66/2020" sottoscritta da Regione Toscana, Ente Parco Regionale della Maremma e Ente Terre Regionali Toscane in data 18 maggio 2023, dà in concessione ad Ente Parco Regionale della Maremma, L'Ente Terre Regionali Toscane, come sopra rappresentato, dà in concessione all'Ente Parco Regionale della maremma, i seguenti beni posti nel Comune di Grosseto:

- a. Le porzioni di terreno dove è stata realizzata la pista ciclabile e le aree di pertinenza nella tratta Alberese - Marina di Alberese per un tratto lungo 8.5 Km (allegato A).
- b. Le porzioni di terreno dove sono stati realizzati gli itinerari di visita del Parco regionale della Maremma fruibili a piedi (Allegato B), in bicicletta (Allegato D), a cavallo (Allegato F), e in carrozza (Allegato E), comprensive delle aree di pertinenza per la loro messa in sicurezza, di seguito elencati:
  - Itinerario A1 - San Rabano (itinerario anche in bici e cavallo)
  - Itinerario A1b - San Rabano breve (itinerario anche in bici e cavallo)
  - Itinerario A2 - Le Torri
  - Itinerario A3 - Oliveto di Collelungo
  - Itinerario A4 - Cala di Forno
  - Itinerario A5 – Forestale (itinerario anche pedonale)
  - Itinerario A6 – Faunistico (itinerario anche pedonale)
  - Itinerario A8 - Strada Medievale
  - Itinerario A9 - I Valloni
  - Itinerario Strada degli Olivi dal cancello di Vergheria a Collelungo
  - Area per accesso e sosta alla zona di pesca autorizzata sul fiume Ombrone (Allegato C)
  - Itinerari ciclabile n°1: Park and Bikes
  - Itinerario ciclabile n°2: strada degli Olivi, strada della Pinastrellaia e ciclabile di Alberese
  - Itinerario ciclabile n°3: San Rabano (itinerario anche Pedonale)

- Itinerario ciclabile n°4: strada Medievale fino alla stazione di Alberese
- Itinerario in carrozza n°1: Pineta Granducale, strada della Pinastrellaia, Collelungo
- Itinerario in carrozza n°2: Spergolaia, Boschetto del Lasco
- Itinerario a cavallo n°1: le Macchiozze
- Itinerario a cavallo n°2: San Rabano (itinerario anche pedonale)
- Itinerario a cavallo n°3: Collelungo
- Itinerario a cavallo n°4: Forestale e Faunistico (itinerario anche pedonale)
- Itinerario a cavallo n°5: Boschetto del Lasco
- Collegamento itinerari a cavallo per Cala di Forno e Sasso della Signora (Comune di Magliano in Toscana).

I beni di cui al presente articolo devono essere utilizzati nel rispetto delle finalità istituzionali, dello strumento urbanistico e del Regolamento del Parco regionale della Maremma.

Ai sensi dell'art. 40 comma 5 del regolamento 61/R/2005, il concessionario non può sub concedere il bene pena la revoca della concessione.

Si allegano al presente disciplinare di concessione:

- la planimetria in scala 1: 25.000 relativa alla rappresentazione dell'area complessiva destinata a pista ciclabile e a sue pertinenze (allegato A);
- la planimetria in scala 1:35.000 relativa alla rappresentazione degli itinerari di visita pedonali del Parco regionale della Maremma (allegato B);
- la planimetria in scala 1:25.000 relativa alla rappresentazione delle aree per la pesca autorizzata sul fiume Ombrone (allegato C);
- la planimetria in scala 1:38.000 relativa alla rappresentazione degli itinerari di visita in bicicletta del Parco regionale della Maremma (allegato D);
- la planimetria in scala 1:30.000 relativa alla rappresentazione degli itinerari di visita in carrozza del Parco regionale della Maremma (allegato E);
- la planimetria in scala 1:38.000 relativa alla rappresentazione degli itinerari di visita a cavallo del Parco regionale della Maremma (allegato F);

## **Art. 2 - Durata**

La concessione decorre dalla data del 01/01/2024 con termine il 31/12/2030. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile. Ai sensi dell'art. 42, co. 5, del Regolamento n.61/R/2005 è consentito il rinnovo per un periodo di ulteriori 6 anni. Il concessionario inoltrerà la richiesta scritta ad Ente Terre Regionali Toscane almeno sei mesi prima della scadenza. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.

## **Art.3 - Canone**

Il canone annuo è fissato in euro 180,00 per ognuno dei beni identificati ovvero 16 itinerari (alcuni sono sia pedonali che ciclabili) all'art. 1 del presente atto per un totale di Euro 2.880,00 da versarsi entro il giorno 5 del mese di decorrenza annuale dell'atto mediante bonifico bancario sul c/c \_\_\_\_\_ intestato a Terre Regionali Toscane, iban \_\_\_\_\_.

## **Art. 4 - Consegna**

Le porzioni di terreno su cui insistono la pista ciclabile e gli itinerari si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della data di decorrenza della concessione (art. 2).

Al termine della concessione o in caso di recesso da comunicarsi mediante pec con almeno 6 mesi di preavviso, il concessionario si obbliga a riconsegnare i beni in buono stato conservativo e liberi da impianti o quant'altro a sua cura e a sue spese nel termine che gli verrà fissato.

#### **Art. 5– Finalità di Utilizzo**

L'area oggetto della presente concessione è data in uso per le finalità istituzionali dell'Ente Parco (allegati A e B della Delibera di Giunta regionale n. 371 dell'11-04-2023).

È fatto assoluto divieto al concessionario di mutare l'uso dei beni per il quale è rilasciata la concessione senza l'assenso dell'ente concedente.

#### **Art. 6 - Innovazioni**

È fatto espresso divieto al concessionario di eseguire o far eseguire sulle aree, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, anche se autorizzate, rimarranno comunque acquisite alla parte proprietaria senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi o rimborsi spese al termine della concessione. Resta comunque valido il diritto di Terre Regionali Toscane di pretendere il ripristino delle condizioni preesistenti a spese del concessionario solo ed esclusivamente per le opere non autorizzate da Terre Regionali Toscane o per le quali, all'atto dell'autorizzazione, quest'ultima abbia fatto espresso riferimento alla necessità della loro remissione in pristino alla scadenza della concessione. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente Ente Terre Regionali Toscane addebitando le spese al concessionario.

#### **Art. 7 - Interventi del concedente**

Il concessionario riconosce al concedente il diritto di eseguire sulle aree, senza per questo dover corrispondere al concessionario alcuna indennità o compenso, gli interventi che riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio. L'esecuzione di detti interventi dovrà essere preventivamente concordata tra concessionario e concedente, al fine di evitare o minimizzare la limitazione o la temporanea cessazione del godimento degli stessi beni.

#### **Art. 8 - Obblighi del concessionario**

Il concessionario è obbligato ad eseguire tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie (quest'ultime con preventiva autorizzazione da parte dell'ente concedente) inerenti all'uso dei beni concessi, nonché tutte quelle altre riparazioni che, in base alla legge ed agli usi locali, fanno carico agli occupanti. Qualora il concessionario non si attenga a quanto concordato, l'Ente concedente lo inviterà a farlo, fissando un termine perentorio, scaduto il quale, il concedente stesso provvederà all'esecuzione rimettendo le spese a carico del concessionario.

Il concessionario è altresì obbligato:

- a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- a garantire che i cancelli dell'allevamento presenti in alcuni degli itinerari rimangano chiusi e che non sia cagionato disturbo agli animali;
- verificare che i cavalli, autorizzati alla percorrenza degli itinerari a cavallo, siano in possesso dei requisiti sanitari di legge annotati su passaporto, di cui il concessionario dovrà mantenere copia agli atti.
- a pagare il canone di concessione - a pagare il canone di concessione.

#### **Art. 9- Utenze**

Il bene oggetto della presente concessione non comporta oneri accessori quali utenze, allacciamenti e consumi (luce, acqua, riscaldamento ecc.)

### **Art. 10 - Responsabilità**

L'Ente concedente non è responsabile per danni a persone e a cose verificatesi nell'esercizio della concessione da qualunque causa derivanti e a chiunque imputabili.

### **Art. 11 - Assicurazione**

Il concessionario consegna copia al momento della sottoscrizione del presente atto e dovrà mantenere attiva per tutta la durata della concessione, della seguente polizza assicurativa:

- polizza di responsabilità civile generale stipulata con compagnia assicuratrice legalmente esercente e di durata pari alla durata della concessione di importo pari a 1.000.000€ (un milione di euro/00); ogni onere inerente la polizza o le polizze stipulate è e rimane a carico del concessionario il quale è obbligato a comunicarne gli estremi ad Ente Terre Regionali Toscane. Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione

Nell'eventualità di sinistro qualunque differenza tra l'indennizzo pagato dall'assicurazione e il danno è a carico del concessionario

### **Art. 12 – Revoca e recesso**

La concessione potrà essere revocata qualora il concessionario:

- si sia reso moroso nel pagamento del canone;
- abbia mutato la destinazione d'uso dell'area, di cui all'art. 1 del presente disciplinare;
- abbia subconcesso i beni, del tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- abbia ceduto il contratto o l'attività esercitata nell'area oggetto della concessione senza il preventivo nullaosta di Terre Regionali Toscane;
- abbia consentito o costituito servitù di qualsiasi natura sui beni concessi in uso;
- non rispetti le finalità di utilizzo di cui all'art. 5 del presente disciplinare.
- non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di coperture assicurative;

L'avviso di revoca verrà comunicato mediante PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a far cessare le cause che determinano la revoca o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per inviare le proprie controdeduzioni.

Terre Regionali toscane, inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà, per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico procedere alla revoca della concessione senza che per ciò il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o rimborso. In questo caso l'avviso di revoca verrà comunicato mediante PEC con un preavviso di almeno sei mesi.

Il concessionario può recedere dal contratto di concessione per giustificati motivi prima della scadenza. Il concessionario è tenuto a notificare a Regione Toscana la propria volontà di recesso con i relativi motivi con almeno sei mesi di preavviso dalla data del recesso.

### **Art. 13 - Registrazione**

Sono a carico del concessionario tutte le spese del presente atto, comprese quelle di bollo, e di registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 3 lett. f) del regolamento n.61/R/2005.

### **Art. 14 – Partecipazione al Consorzio di bonifica**

Il concessionario esercita le attribuzioni di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994). Il concessionario, in particolare, è tenuto al pagamento del contributo consortile, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. 79/2012, Regione Toscana provvede a comunicare al Consorzio competente per l'ambito del perimetro di contribuzione i dati anagrafici del concessionario, ai fini dell'iscrizione nei ruoli di contribuzione e dell'annotazione nel catasto consortile.

#### **Art. 15 - Foro competente**

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

#### **Art. 16 - Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini in materia di concessioni.

#### **Art. 17 - Trattamento dei dati personali**

Se le attività susseguenti al presente disciplinare di concessione comportano il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al presente disciplinare di concessione;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente disciplinare di concessione;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le parti inoltre convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione del disciplinare di concessione l'una sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concessionario

Il Concedente

Ente Parco regionale della Maremma

Ente Terre Regionali Toscane

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile il concessionario dichiara di aver preso visione di quanto precede e approva separatamente ed esplicitamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente atto:

ALLEGATO 1 DD 31 DEL 28/03/2024

art.8 (Manutenzione ordinaria e straordinaria), art.10 (Responsabilità), art. 12 (Revoca e recesso), art. 14 (Imposta Municipale Propria), art. 15 (Partecipazione al Consorzio di bonifica) e art. 16 (Foro competente).

Il Concessionario

Ente Parco regionale della Maremma